



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 340	Del 18/08/2021
Località: Borgata Marina di Torregrande - "Sartigliesda estiva 2021 - Limitazioni temporanee al traffico.	Dal giorno 19 al giorno 24 agosto

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario generale la direzione degli "Uffici in staff del Sindaco", ove risulta incardinato il Corpo Polizia Locale;

vista la richiesta datata 17.08.2022, acquisita in atti di questo comune al n. 50219 del 18.08.2021, presentata dal Presidente pro-tempore dall'Associazione Turistica Pro Loco di Oristano, tendente ad ottenere l'istituzione del divieto di circolazione e sosta veicolare nel prolungamento sterrato del lungomare di Torregrande, dalla "Villa Baldino" per circa 190 metri lineari, ricomprendendo le 3 traverse sterrate che collegano il sito della pista con la via Millelire (che conduce al Porticciolo di Torregrande) quale percorso per lo svolgimento della manifestazione denominata "Sartigliesda estiva 2021" in programma in data 22 agosto 2021;

accertato che ai fini organizzativi è necessario predisporre appositi divieti nella parte sterrata del prolungamento del Lungomare sopra indicato, come da planimetria alla presente;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, sulla disciplina della circolazione stradale e ss.mm.ii., e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

richiamata la deliberazione G.C. n. 114 del 30.06.2021 avente per oggetto: Organizzazione manifestazioni "Estate a Torregrande";

Richiamata la Direttiva del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10) datata 18/07/2018, ad oggetto "*modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*", che impartisce indicazioni mirate in luogo delle precedenti (Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, che fissava le condizioni di *Safety e Security (Incolumità e Sicurezza)*;

dato atto che:

1. il contenuto della direttiva sopra richiamata è portato all'attenzione dei promotori dell'evento, e che gli stessi sono stati adeguatamente sensibilizzati sulla necessità del rispetto delle prescrizioni contenute;
2. il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;
3. il promotore, almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento, ha l'obbligo di trasmettere, al Sig. Questore di Oristano, in qualità di autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, "*preavviso di manifestazione pubblica*" ai sensi del vigente art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), corredato di un dettagliato programma, in cui si indichi: a) tipologia della manifestazione, b) giorno, ora d'inizio e fine e luogo esatto in cui avrà luogo la manifestazione; c) stima dei partecipanti; d) fotocopia di un documenti d'identità; e) quant'altro d'utilità;



COMUNE DI ORISTANO

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento della manifestazione su indicata, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. In data 22 agosto 2021 dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00, ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992, e del D.P.R. n. 495/1992, l'istituzione del divieto di circolazione, sosta e fermata, per veicoli e pedoni, nel prolungamento sterrato del lungomare di Torregrande, dalla "Villa Baldino" per circa 190 metri lineari, ricomprendendo le 3 traverse sterrate che collegano il sito della pista con la via Millelire (che conduce al Porticciolo di Torregrande), come indicato nella carta planimetrica, parte integrante della presente;
2. dalle ore 08:00 del giorno 19 fino alle ore 24:00 del giorno 24 agosto 2021, ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992, e del D.P.R. n. 495/1992, l'istituzione del divieto di circolazione, sosta e fermata, per veicoli e pedoni, nel prolungamento sterrato del lungomare di Torregrande, dalla "Villa Baldino" per circa 190, come indicato nella carta planimetrica, parte integrante della presente;
3. nel tratto di cui al punto 1) e 2) che precede, ad eccezione del periodo di svolgimento della corsa, è autorizzata la sosta dei veicoli strumentali all'allestimento del percorso;
4. i veicoli autorizzati di cui al punto 3. che precede, devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, senza le quali, se necessarie, rendono inefficace il presente atto;
5. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. siano rispettate, a tutela della salute e sicurezza pubblica, le norme nazionali e locali in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e l'applicazione del relativo Protocollo e Istruzioni operative per tali manifestazioni, nonché le disposizioni emanate dalla Questura/Prefettura;
2. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, senza le quali, se necessarie, rendono inefficace il presente atto;
3. l'organizzazione dell'evento dovrà provvedere al posizionamento ed alla successiva rimozione al termine previsto della gara della segnaletica stradale temporanea e di tutto il materiale utilizzato per lo svolgimento della manifestazione;
4. l'informazione alla cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima della decorrenza dei divieti temporanei, a cura dell'organizzazione, e/o del settore tecnico comunale competente;
5. tutte le aree di deviazione al traffico veicolare, dovranno essere presidiate da personale coordinato dall'organizzazione dell'evento, munito di dispositivi di segnalazione al traffico e di alta visibilità cui spetta anche il compito di posizionare le transenne per chiusura e riapertura delle strade interessate, garantendo la libera circolazione veicolare e pedonale;
6. il traffico verrà deviato nelle strade non interessate dalla manifestazione;



COMUNE DI ORISTANO

7. il contenuto della Direttiva n. 11001/1/110(10) datata 18/07/2018 "*modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*", costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento;
8. il promotore, almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento, ha l'obbligo di trasmettere, al Sig. Questore di Oristano, "*preavviso di manifestazione pubblica*" ai sensi dell'art. 18 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), corredato del programma, contenente le informazioni come specificato in preambolo;
9. ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti alla manifestazione, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dagli organi di polizia preposti alla vigilanza;
10. Questa Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danno a persone o cose determinato dallo svolgimento della gara ciclistica o comunque con le attività connesse alla gara stessa;

avverte

1. che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971, e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

demanda

Alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Allegato: MAPPA aree interdette e riservate alla manifestazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/08/2021

L'Istruttore: Ignazio Sebis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale